

ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016
FISSATE CON DELIBERA C.C. N. 6 DEL 03.03.2016

Tipologia di immobile	Aliquote TASI 2016
Abitazione principale e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i>	Esenti Ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legge 27.12.2013, n. 147, come modificato dalla Legge 208 del 28/12/2015, art. 1 comma 14 lett.a), b) e d). (Sono esclusi dall'esenzione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici))
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)</i>	0,25 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado , che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente)	0,25 %
Immobili appartenenti alle categorie catastali D2, D3, D4, D6,D9	0,25 %
Tutti gli Altri Immobili , intendendo tutti gli <u>Altri Fabbricati</u> (ad eccezione di quelli classificati in categoria catastale D2, D3, D4, D6,D9 di cui sopra), <u>i cosiddetti "Immobili merce"</u> e <u>le Aree Fabbricabili</u>	0,20 %

DETRAZIONI TASI:

Per i figli dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare classificata A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del possessore:

detrazione di Euro 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta.

ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE):

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Se sussistono le suddette condizioni, su tale unità immobiliare non è dovuta TASI.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Ai sensi dell'art. 1, comma 54 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

ATTENZIONE

- NEL CASO IN CUI L'UNITÀ IMMOBILIARE SIA OCCUPATA DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE SULL'IMMOBILE, L'OCCUPANTE VERSA LA TASI NELLA MISURA DEL 30% DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLA STESSA, CALCOLATO APPLICANDO LE ALIQUOTE SOPRA INDICATE, DELIBERATE DAL COMUNE, E LA RESTANTE PARTE (PARI AL 70 %) È CORRISPOSTA DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE SULL'UNITÀ IMMOBILIARE. LA CONTRIBUZIONE TASI A CARICO DELL'OCCUPANTE NON E' DOVUTA NEL CASO IN CUI L'UNITA' IMMOBILIARE SIA DESTINATA DALLO STESSO AD ABITAZIONE PRINCIPALE, AD ESCUSIONE DI QUELLE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9.
- IN CASO DI LOCAZIONE FINANZIARIA, LA TASI È DOVUTA PER INTERO DAL LOCATARIO.

Il versamento TASI minimo previsto è di € 12,00.

ANNO D'IMPOSTA 2016

TERMINI DI VERSAMENTO: ACCONTO 16.06.2016 - SALDO 16.12.2016

CODICI TRIBUTO TASI DA UTILIZZARE PER VERSAMENTO CON MODELLO F24

CODICE TRIBUTO	TASI
3958	Denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze "
3959	Denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale"
3960	Denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili"
3961	Denominato "TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati "

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all'imposta.